

# **Comune di Sondrio**

## **Collegio dei Revisori**

### **Oggetto: ipotesi di preintesa sottoscritta il 26/10/2016.**

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei Sig.ri: Maria Rosa Osio - Presidente; Luigi Gianola - Componente; Marco Antonio Modesto Dell'Acqua – Componente ha esaminato la documentazione trasmessa dall'amministrazione e consistente in:

- ipotesi di preintesa sottoscritta il 26 ottobre 2016;
- relazione illustrativa;
- relazione tecnico finanziaria.

Al riguardo il Collegio esprime le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO**

Non si rilevano aspetti di criticità relativamente all'iter procedurale seguito per la stipulazione dell'ipotesi di preintesa, conforme a quanto previsto dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01/04/1999 così come sostituito dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

Le trattative sono state precedute dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale – deliberazione n. 225/2014 e deliberazione n. 254/2016; dall'approvazione del piano della performance previsto dall'art. 10 del d. lgs. 150/2009 - deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2016 – e dall'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017 che include il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013 - deliberazioni della Giunta Comunale n. 70/2015 e 11/2016.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i., corrispondenti agli abrogati commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009.

La relazione della performance è stata validata dal nucleo di valutazione con riferimento all'anno 2015 ed approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 78/2016.

La trattativa si è svolta nell'ambito delle materie attribuite alla contrattazione dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01/04/1999 ed ha riguardato la parte economica per l'anno 2016 e esclusivamente gli istituti delle progressioni orizzontali e degli incentivi previsti per le attività tecniche per la parte giuridica, rimanendo applicabile per tutto il resto il ccdi sottoscritto il 18/12/2014, valevole per il triennio 2014-2016. Le valutazioni che seguono, pertanto, relativamente alla parte giuridica riprendono quanto già esposto con riferimento al citato ccdi, con gli aggiornamenti relativi agli articoli 15 e 16, sostituiti rispettivamente dagli artt. 3 e 2 dell'ipotesi di preintesa.

### **MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO**

Articolo e materia del contratto decentrato integrativo	contenuto dell'articolo e riferimenti legittimanti
1 – campo di applicazione	Coerente con l'atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale con deliberazioni n. 225/2014 e 254/2016 e con quanto previsto

	dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01/04/1999 così come sostituito dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.
2 - sciopero nei servizi pubblici essenziali 3 - relazioni sindacali	Attuazione degli articoli 1 e 2 delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 06/07/1995 e degli articoli 3 e 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01/04/1999.
4 - Risorse decentrate 5 - Lavoro straordinario Allegato "A"	Le risorse economiche sono riferite all'anno 2014; è effettuata la distinzione tra risorse aventi carattere di certezza e stabilità e risorse variabili di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004; corretti e coerenti sono i riferimenti contrattuali indicati nell'allegato "A" con riferimento alle singole voci del fondo, che si riportano: - art. 14, c. 3, CCNL 1/4/1999; - art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004; - art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001; - art. 32, commi 1 e 2, CCNL 22/01/2004; - art. 4, comma 1, CCNL 9/05/2006; - art. 54 CCNL 14/09/2000; Nell'allegato "A" sono indicati i riferimenti normativi in relazione alle voci di utilizzo del fondo: art. 17 CCNL del 1/4/99; art. 6 CCNL del 5/10/2001; art. 36 CCNL 22/01/2004.
6 - Indennità di turno 7 - Indennità di rischio	Le indennità sono previste ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 01/04/1999; l'indennità di rischio è determinata con rinvio all'importo stabilito dalla contrattazione nazionale.
8 - Indennità di disagio	L'indennità è prevista in attuazione dell'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 01/04/1999; l'importo dell'indennità è correttamente quantificato in misura inferiore a quello dell'indennità di rischio.
9 e allegato "B" - Servizi di reperibilità	Disciplina in attuazione dell'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 01/04/1999.
10 e allegato "C" - Indennità per specifiche responsabilità	Disciplina in attuazione dell'art. 17, comma 2, lettere f) e i) del CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004.
11 - Indennità per maneggio valori	Disciplina in attuazione dell'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 01/04/1999.
12 - Indennità per messi notificatori	Disciplina in attuazione dell'art. 54, del CCNL 14/09/2000.
13 e allegato "D" - Criteri generali delle metodologie di valutazione	Disciplina in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL 01/04/1999.
14 - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	Disciplina in attuazione dell'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 01/04/1999 e dell'art. 18

	del CCNL 01/04/1999 così come sostituito dall'art. 37 del CCNL 22/01/2004.
15 come sostituito dall'art. 3 dell'ipotesi di preintesa - Risorse previste da specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	Disciplina in attuazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 468/1994, dell'art. 93, comma 7bis, del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 - <i>ratione temporis</i> .
16 come sostituito dall'art. 2 dell'ipotesi di preintesa - Progressione orizzontale nella categoria	Disciplina di attuazione dell'art. 16, comma 1, del CCNL 31/3/99, dell'art. 23 del d. lgs. 150/2009, dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 165/2001
17 – Disposizioni generali in materia di orario di lavoro	Disciplina in attuazione dell' art 4, comma 2, lett. m) CCNL 01/04/1999, dell'art. 22 CCNL 01/04/1999, dell'art. 31 CCNL 14/09/2000, dell'art. 38bis CCNL 14/09/2000.
18 – Previdenza complementare personale del Corpo di Polizia Locale	Disciplina in attuazione dell'art. 208, comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 285/1992, dell'art. 40 del d. lgs. 165/2001 e della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 6/2008.
19, 20, 21 e 22 – tutele per i lavoratori e norme finali	Disciplina in attuazione degli articoli 4, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999, 4, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999, 43 CCNL 14/09/2000.

Relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse dirette ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono evitati meccanismi di riparto indifferenziati e generalizzati a favore di tutti i dipendenti; è prevista una corretta metodologia basata sul rispetto del ciclo: programmazione – indicazione degli obiettivi – monitoraggio in corso di esecuzione – valutazione del raggiungimento degli obiettivi – eventuale erogazione degli incentivi; viene valorizzato l'apporto individuale sia qualitativo che quantitativo al raggiungimento degli obiettivi, in modo da rispettare i principi di meritocrazia e premialità in coerenza con le finalità dell'istituto e con la normativa vigente.

Con riferimento all'istituto delle progressioni orizzontali, la formazione delle graduatorie è basata sulle risultanze della valutazione delle prestazioni individuali del triennio 2013-2015, con la previsione di una soglia minima di valutazione e con esclusione quindi di elementi di automaticità e con garanzia di selettività.

L'ipotesi di preintesa non opera rinvii a precedenti contratti decentrati integrativi, disciplinando in modo esaustivo gli istituti trattati.

Per quanto sopra esposto il collegio ritiene che la contrattazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## **MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

## SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 404.816,99 - al lordo delle decurtazioni - risultanti dal seguente prospetto:

<b>Fondo unico per le risorse decentrate</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 02/05)	283.800,51
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 c. 1-2 c. 7)	41.438,00
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 c.1,4,5 parte fissa)	18.477,00
Incrementi CCNL 06-09 (art. 8 c.2,5,6,7 parte fissa)	0,00
Risparmi ex art. 2 c. 3 d. lgs. 165/2001	0,00
Ridet. per increm. Stip. (dich.cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09)	21.141,39
Increm. per riduzione stab. straord. (art. 14 c 3 CCNL 98-01)	1.319,00
Increm. Per proc. Dec.to e trasf. funzioni (art. 15 c.1,lett. l) CCNL 98-01	0,00
Increm. dotaz. org. e relativa copertura (art. 15 c. 5 parte fisse CCNL 98-01)	0,00
RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 4 c.2 CCNL 00-01)	38.641,09
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	0,00
<b>IMPORTO TEORICO RISORSE STABILI ART. 31 C. 2</b>	<b>404.816,99</b>

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa; è corretta la non applicazione dell'aumento previsto dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 per mancanza delle condizioni richieste dalla normativa contrattuale (mancato rispetto patto di stabilità 2007);

## SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 225.647,95 – al lordo della decurtazione - risultanti dal seguente prospetto:

CCNL 1/4/99	
art. 15 lett. d) art. 43 l. 449/97 (sponsorizzazioni/risparmi di gestione) e art. 4 c. 4 ccnl 5/10/2001	150.414,00
art. 15 lett. e) economie da part-time	0,00
art. 15 lett. k) specifiche discipline: - art. 208 d. lgs. n. 285/1992	13.012,75
art. 15 lett. k) specifiche discipline: -art. 93 d. lgs. n. 163/2006 e 113 d. lgs. 50/2016 – <i>ratione temporis</i> - *	0,00
art. 15 lett. m) ulteriore riduzione f.do straordinari	3.845,00
art. 15 lett. n) solo CCIAA	0,00
art. 15 comma 2 - aumento 1,2% m.s. anno 1997	38.376,20
art. 15 comma 5	0,00
CCNL 5/10/2001	0,00
art. 54 ccnl 14/9/2000 - ind. messi	1.000,00
art. 4 comma 2 CCNL 31/7/2009 - € 39.156,01 non applicabile	0,00
Incentivi per attività di accertamento ICI **	19.000,00
<b>IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI</b>	<b>225.647,95</b>

\* importo da determinare in funzione dello specifico regolamento;

\*\* importo presunto.

Si valuta positivamente la disciplina prevista dall'art. 4 dell'ipotesi di preintesa sia relativamente all'incremento delle risorse ai sensi dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 - possibile solo se gli

obiettivi di performance di ente saranno raggiunti in misura non inferiore all'85% - sia con riferimento all'individuazione di specifici obiettivi trasversali di accertamento di sponsorizzazioni o di risparmi di spesa in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 15, comma 1, lett d) del CCNL 01/04/1999.

Solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi di performance di ente e degli obiettivi previsti dagli specifici obiettivi trasversali le risorse derivanti dalla suddetta normativa potranno essere rese disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa; è corretta la non applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/2009 per mancanza delle condizioni richieste dalla normativa contrattuale (mancato rispetto patto di stabilità 2007);

### SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

*“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

A partire dal fondo anno 2015 è da applicare l'ultimo periodo della norma citata, relativo ad una decurtazione *“di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

Sulle modalità di calcolo dell'importo delle riduzioni si è fatta applicazione della metodologia illustrata nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 20/2015 (prot. n. 39875 del 08/05/2015).

La decurtazione è stata applicata integralmente sulle risorse fisse ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15/04/2016).

Il Collegio accerta la corretta applicazione della richiamata normativa, che ha determinato una decurtazione complessiva sul fondo 2016 di € 53.612,54 sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

L'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015 prevede che : *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”.*

In applicazione di tale norma, il Collegio accerta che sono state applicate correttamente le seguenti decurtazioni:

- sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità:

euro 2.613,00 per rispettare la prima parte della norma, cioè il non superamento del limite del fondo 2015;

euro 4.113,38 quale decurtazione per cessati, decurtazione calcolata in modo proporzionale;

- sulle risorse variabili:

€ 2.662,65 quale decurtazione per cessati, decurtazione calcolata in modo proporzionale.

L'importo delle risorse variabili è inferiore al corrispondente importo del fondo 2015 (euro 225.648,10) e pertanto nessuna decurtazione è stata applicata a tale titolo.

Il totale delle decurtazioni applicate ammonta quindi ad € 60.338,92 sulle risorse stabili, ad euro 2.662,65 sulle risorse variabili.

#### SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo risorse decentrate è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2016 in € 567.463,37 come da seguente prospetto:

IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	404.816,99
decurtazione per rispetto limite fondo 2015 – art. 1 c. 236 l. 208/2015	- 2.613,00
decurtazione permanente ex art. 9, c. 2bis, d.l. 78/2010	- 53.612,54
decurtazione per cessati – art. 1 c. 236 l. 208/2015	- 4.113,38
<b>IMPORTO RISORSE FISSE 2016</b>	<b>344.478,07</b>
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	225.647,95
decurtazione per cessati – art. 1 c. 236 l. 208/2015	- 2.662,65
<b>IMPORTO RISORSE VARIABILI 2016</b>	<b>222.985,30</b>
<b>IMPORTO FONDO 2016</b>	<b>567.463,37</b>

#### SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

#### MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

##### SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

L'importo delle risorse destinate al finanziamento di istituti consolidati nel tempo e non suscettibili di modifica in sede di contrattazione (es. indennità di comparto; indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido; progressioni orizzontali; retribuzione di posizione e di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa) nonché l'importo destinato a nuove progressioni di categoria dall'1/12/2016 è pari ad € 336.360,75, contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

## SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

La contrattazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento dei vari istituti regolati dalla contrattazione in base all'art. 17 del CCNL 1/4/1999.

## SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

## SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di preintesa ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

## SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

## SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'ipotesi di preintesa, il Collegio osserva che è stato rispettato un equilibrio fondamentale relativo al corretto finanziamento dei vari istituti nel senso che il finanziamento di istituti "stabili", cioè consolidati nel tempo (quali indennità di comparto e progressione orizzontale), è effettuato con le risorse fisse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, mentre le risorse variabili, caratterizzate da elementi di "eventualità" e "variabilità" da valutare annualmente sono destinate al finanziamento degli altri istituti accessori. Positiva è anche la valutazione sulle modalità di erogazione delle risorse, in quanto priva di automatismi e definita sulla base di criteri selettivi.

La disciplina dell'attribuzione di progressioni orizzontali con decorrenza 1/12/2016 è improntata a criteri di selettività e valorizzazione del merito, senza automatismi.

Si richiama comunque l'attenzione, al momento dell'erogazione delle risorse, sull'obbligatorietà di operare le decurtazioni previste dall'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008; le somme non erogate per effetto di tale norma costituiscono economie di bilancio.

## **MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

La costituzione del fondo 2016 è avvenuta nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti vincoli:

- applicazione della decurtazione 2014 ai sensi dell' art. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010;
- non superamento del fondo 2015 e decurtazione per cessati ai sensi dell' art. 1, comma 236, legge 208/2015.

Tali vincoli hanno inciso nel senso del contenimento della spesa e quindi hanno concorso al rispetto del più generale vincolo di controllo della spesa di personale – di cui quella per risorse decentrate costituisce un aggregato – ai sensi dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i. .

Dopo aver verificato la regolarità delle poste costitutive del fondo e la corretta applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, il collegio registra una riduzione complessiva del fondo 2016 rispetto a quello 2015 di euro 6.776,01.

#### **MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

##### **SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE**

Con determinazione reg. gen. n. 867/2016 è stato costituito il fondo risorse decentrate 2016. Con tale atto si è altresì assicurata la copertura dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata come segue:

- spesa relativa agli emolumenti finanziati con le risorse decentrate non soggetti a contrattazione annuale (es. progressioni orizzontali già attribuite; indennità di comparto; indennità personale educativo; indennità di turno ecc..) o derivanti dall'applicazione del ccdi stipulato il 18/12/2014 (es. indennità di rischio, disagio ecc..), applicabile in forza dell'art. 4, comma 5 del CCNL 22/01/2004: è oggetto di impegno e liquidazione mensile unitamente alle competenze stipendiali e trova imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del personale;

- spesa per i pagamenti che per loro natura potranno essere effettuati solo a consuntivo, nell'anno 2017, in quanto quantificabili sono a posteriori o al termine dei necessari processi di valutazione e verifica del raggiungimento dei risultati: trova copertura al bilancio triennale 2016/2018, esercizio 2017, tramite fondo pluriennale vincolato 2016 nei seguenti importi:

- euro 172.921,38 - cap. 8935/137
- euro 48.545,08 - cap. 8935/148
- euro 18.266,10 - cap. 8935/114
- euro 3.000,00 – cap. 2110/137
- euro 714,00 – cap. 2110/148
- euro 255,00 – cap. 2110/114

##### **SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO**

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

##### **SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO**

Oltre a quanto già indicato alla sezione I, il Collegio verifica che relativamente agli incentivi per attività di accertamento ICI e attività tecniche sono stati previsti i seguenti capitoli di spesa:

CAP. 1412/137: pagamento dell'incentivo per attività di accertamento ICI, determinato nell'importo massimo di € 19.000,00 che trova quindi piena copertura anche con riferimento agli oneri riflessi – quantificabili in € 4.522,00 – ed all'IRAP – quantificabile in € 1.615,00.

CAP. 770/137: pagamento del fondo per incentivi tecnici di cui all'art. 93 del d. lgs. 163/2006 e all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 – *ratione temporis*; con determinazione reg. gen. n. 777/2016 il dirigente del settore servizi tecnici ha provveduto all'impegno di spesa di € 12.000,00, somma ritenuta sufficiente in considerazione delle attività svolte, ed al corrispondente impegno per oneri riflessi ed irap.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate,

#### CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità economico finanziaria e normativa dell'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 26/10/2016 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di contrattazione decentrata della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica all'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 26/10/2016.

Addì

2 11 2016

Il Collegio

Maria Rosa Osio

Luigi Gianola

Marco Antonio Modesto Dell'Acqua

